

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA  
TERRITORIALE PER LA COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI DI  
CONCILIAZIONE**

*(in attuazione dell'Accordo Territoriale del 12/11/2010)*

**ART.1 – Istituzione della Commissione Paritetica Territoriale**

E' istituita, presso il Centro Servizi dell'Ente Bilaterale Turismo, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del CCNL del Turismo vigente. Il presente Regolamento si applica esclusivamente ai comparti ALBERGHI, PUBBLICI ESERCIZI e RISTORAZIONE COLLETTIVA.

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione è composta da 6 componenti, in seduta plenaria:

- a) per i datori di lavoro: da 2 membri effettivi più 2 membri supplenti nominati da ASCOM BOLOGNA – FIPE e da 1 membro effettivo più 1 membro supplente nominati da FEDERALBERGHI BOLOGNA.
- b) per i lavoratori: da 1 membro effettivo più un membro supplente nominati da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accordo Territoriale del 12/11/2010, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL.

Sia FEDERALBERGHI/FIPE sia le OO.SS. sopra citate hanno la facoltà di nominare, ognuna, un ulteriore supplente.

Alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, le controversie individuali singole o plurime relative ai rapporti di lavoro tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL Turismo dei comparti di cui al primo comma, e il relativo personale dipendente anche relative all'applicazione del CCNL Turismo e della contrattazione territoriale e aziendale.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, fatta eccezione per il licenziamento disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.

**ART.2 – Funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale**

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione si riunirà in forma ridotta con la seguente composizione:

- a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di Federalberghi o Fipe;
- b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale locale firmataria dell'accordo del 12/11/2010 della FILCAMS-CGIL, o della FISASCAT-CISL, o della UILTUCS-UIL.

Tali componenti della Commissione ricopriranno l'incarico a rotazione con modalità che verranno unitariamente comunicate alla Segreteria della Commissione.

In casi particolari, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione potrà riunirsi in seduta plenaria.

Ai conciliatori designati viene riconosciuto un gettone di presenza a carico dell'Ente Bilaterale, nell'ambito delle risorse assegnate al CST Bologna.

### **ART.3 – Procedura per l'attivazione della Commissione Paritetica Territoriale**

La parte interessata alla definizione della controversia può chiedere il tentativo di conciliazione alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione:

1. direttamente;
2. tramite l'organizzazione sindacale dei lavoratori o datoriale, firmatarie dell'accordo del 12/11/2010, alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato;
3. tramite un legale o un consulente del lavoro o altro professionista di fiducia in possesso di regolare mandato.

La richiesta di convocazione deve essere presentata alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, con gli allegati di cui all'art. 6 del presente Regolamento, mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

La convocazione deve contenere le generalità delle parti interessate e la natura della controversia in oggetto.

Ricevuta la richiesta di convocazione, la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà non oltre i 10 giorni successivi, alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine potrà essere superato su richiesta congiunta delle parti interessate.

Le parti, personalmente o per il tramite di chi le rappresenta, potranno richiedere, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dello stesso, un rinvio congiunto della convocazione.

Il rinvio verrà concesso, a condizione che le due parti siano concordi; in tale caso la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà a comunicare la nuova data di convocazione con idoneo strumento.

Le parti, di comune accordo, potranno far pervenire alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione la comunicazione di rinuncia alla convocazione, con gli stessi mezzi usati per la richiesta.

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi del CCNL Turismo, degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modificazioni.

#### **ART.4 – Verbale di Conciliazione**

Il processo verbale di conciliazione deve essere redatto in originale in 5 copie: due per le parti e tre, successivamente munite di timbro di deposito della DPL, se richiesto, a cura della Segreteria, depositate presso la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.

Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.

Il verbale, redatto secondo il fac-simile allegato, deve contenere:

- luogo e data della riunione;
- nomi dei componenti la Commissione, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;
- oggetto della controversia;
- richiamo al contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata.

I verbali di mancato accordo dovranno contenere, in forma sintetica, le ragioni del mancato accordo; in caso di accordo parziale dovranno indicare la soluzione parziale sulla quale le parti concordano.

Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, ovvero oltre i 20 minuti dall'orario di convocazione, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione rilascerà alla parte presente, e farà pervenire a quella assente, idonea certificazione dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, in data concordata con la Segreteria, anche in deroga alla periodicità di cui all'articolo successivo, ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.

#### **ART. 5 – Sede e periodicità della Commissione**

L'esperimento del tentativo di conciliazione e l'attività di conciliazione previsti dai precedenti articoli si svolgeranno presso la sede del CST di Bologna, secondo il calendario definito dal CST .

#### **ART. 6 – Compiti della Segreteria**

In occasione dell'apertura del tentativo di composizione della vertenza in seno alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione e in via prioritaria alla composizione della stessa, la Segreteria sarà tenuta alla verifica, con i mezzi ritenuti opportuni, della regolare contribuzione dovuta sulla base del relativo CCNL nonché degli accordi collettivi regionali e territoriali, enti bilaterali compresi. A tal fine saranno sufficienti anche le dichiarazioni rilasciate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'accordo.

La predetta verifica avverrà attraverso la seguente documentazione da allegarsi alla richiesta di convocazione:

- 1) fotocopia della busta paga fornita dal lavoratore richiedente la convocazione;
- 2) dichiarazione di ASCOM per conto di FEDERALBERGHI/FIPE circa la regolarità contributiva per le aziende associate richiedenti la convocazione; autocertificazione ai sensi di legge delle aziende, richiedenti la convocazione, in tutti gli altri casi.

La Segreteria sarà tenuta alla verifica circa la regolarità della contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale.

Al fine di promuovere la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione nonché di monitorare il livello di regolarità nell'applicazione contrattuale, potranno essere esperiti tentativi di conciliazione anche per aziende che non sono in regola con i versamenti dei contributi sopra citati ma che si impegnino entro il termine della procedura di conciliazione a regolarizzare la loro posizione.

In particolare, potranno essere esperiti tentativi di conciliazione anche in presenza dei seguenti casi particolari:

- 1) l'azienda che, non essendo in regola con il versamento del contributo né nei confronti dell'Ente né nei confronti del dipendente, si iscrive e regolarizza l'ultimo trimestre;
- 2) l'azienda che, non essendo in regola con il versamento del contributo CO.VEL.CO., regolarizza il pagamento di tale contributo;
- 3) Il lavoratore, dipendente o ex dipendente di azienda non in regola con il contributo EBURT che chiede nell'oggetto della vertenza anche la regolarizzazione di tale contributo;
- 4) Il lavoratore, dipendente o ex dipendente di azienda non in regola con il versamento del contributo CO.VEL.CO che chiede nell'oggetto della vertenza anche la regolarizzazione di tale contributo.